

Deliberazione della Giunta Regionale 4 settembre 2017, n. 18-5584

Approvazione della convenzione per l'impiego del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in Piemonte, nell'ambito delle competenze regionali in materia di incendi boschivi.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso:

la legge 24 febbraio 1992, n. 225, "*Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile*" e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha conferito alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi;

la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "*legge-quadro in materia di incendi boschivi*";

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

la legge regionale 19 novembre 2013 n. 21 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)";

la DGR n. 32 -1748 del 13.07.2015 con la quale la Regione Piemonte ha approvato il *Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2015-2019*;

l'Accordo di programma quadro tra la Regione Piemonte ed il Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile, approvato con DGR n. 42-856 del 29.12.2014.

Considerato che:

l'art. 9 del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 attribuisce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco funzioni di concorso e coordinamento in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, di competenza del Corpo Forestale dello Stato fino alla data del 31/12/2016;

l'art. 18 del decreto legislativo n. 177/2016 prevede che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco subentri al Corpo Forestale dello Stato negli ambiti funzionali delle convenzioni di collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici;

la Regione Piemonte ritiene necessario l'apporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella lotta attiva agli incendi boschivi, nello specifico per quanto concerne la gestione della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), prevista all'art. 7 della Legge quadro sugli incendi boschivi (legge 21 novembre 2000, n. 353), nonché la direzione delle operazioni di spegnimento aereo degli incendi boschivi, attraverso l'impiego dei mezzi statali e regionali;

Valutato che:

nelle more della stipula di apposita Convenzione tra le parti, è stato sottoscritto in data 5.05.2017 un Accordo Operativo in materia di incendi boschivi tra la Regione Piemonte – Settore protezione civile e Sistema Antincendi boschivi ed il Corpo nazionale Vigili del Fuoco – Direzione regionale

del Piemonte, specificamente per quanto concerne l'affido alla Sala Operativa Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte, del compito di attivare il "servizio aereo a mezzo elicotteri per l'estinzione degli incendi boschivi della Regione Piemonte" e/o richiedere il "concorso della flotta aerea dello Stato", per nome e per conto della Regione stessa;

lo stesso Accordo Operativo prevede una scadenza al 31 agosto 2017 e pertanto si rende urgente e necessario procedere con la stipula di apposita Convenzione.

Valutato che:

per le attività di cui alla Convenzione suddetta è stata prevista una spesa annuale di euro 200.000 (duecentomila) per l'annualità 2017, che trova copertura nell'ambito della dotazione finanziaria di cui alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"- Programma 0905 "Aree protette, Parchi Naturali, Protezione Naturalistica e Forestazione".

Tutto quanto sopra premesso.

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l' "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge quadro sugli incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- la legge regionale 19 novembre 2013 n. 21 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)";

vista la nota prot. 30306 del 27.06.2017 con la quale il Settore ha trasmesso alla Direzione regionale del Piemonte del Corpo nazionale VVF una bozza di Convenzione per l'impiego del personale del Corpo nazionale Vigili del Fuoco in Piemonte, nell'ambito delle competenze regionali in materia di incendi boschivi;

vista la nota prot. 0014922 in data 28.07.2017 con la quale la Direzione regionale del Piemonte del Corpo nazionale VVF, attesta di aver preso visione della bozza di Convenzione condividendone i contenuti;

vista la D.G.R. n. 1-5568 del 4 settembre 2017 che ha autorizzato la spesa per la copertura del presente provvedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 17 ottobre 2016 n. 1-4046;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

-di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la Convenzione per l'impiego del personale del Corpo nazionale Vigili del Fuoco in Piemonte, nell'ambito delle competenze regionali in materia di incendi boschivi, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

-di demandare al Direttore della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, la sottoscrizione della Convenzione;

-di demandare alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, gli adempimenti connessi all'attuazione della Convenzione;

-di dare atto che per le attività di cui alla Convenzione è prevista una spesa di euro 200.000 (duecentomila) per l'anno 2017, nell'ambito della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"- Programma 0905 "Aree protette, Parchi Naturali, Protezione Naturalistica e Forestazione".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto regionale e dell'articolo, 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

REGIONE PIEMONTE
CONVENZIONE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO IN PIEMONTE, NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE REGIONALI
IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI

TRA

la **Regione Piemonte (C.F. 80087670016)**, rappresentata dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Arch. Luigi Robino;

E

Il **Ministero dell' Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (C.F. 80219290584)** rappresentato, per gli aspetti di competenza, dal Direttore Regionale del Piemonte Dott. Ing. Cosimo Pulito e dal Prefetto di Torino Renato Saccone;

VISTI:

la legge 24 febbraio 1992, n. 225, "*Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile*" e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha conferito alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi;

la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "*legge-quadro in materia di incendi boschivi*";

il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "*Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.252*";

il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

la legge regionale 19 novembre 2013 n. 21 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)";

l'Accordo quadro nazionale (di seguito AQN) regolante i rapporti convenzionali tra il Ministro dell'Interno e le Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano in data 04/05/2017 repertorio n. 62/CSR;

l'articolo 3 del decreto legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 339, che prevede la possibilità per il del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di stipulare con le regioni convenzioni per l'utilizzo di personale e mezzi per fronteggiare incendi boschivi sul territorio nazionale;

la nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, n. 0014922 del 28.07.2017 che approva lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per l'impiego di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte, nell'ambito delle competenze regionali, di cui alla legge 353/2000;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____, che approva lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per l'impiego di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte, nell'ambito delle competenze regionali, di cui alla legge 353/2000;

CONSIDERATI:

la DGR n. 32 -1748 del 13.07.2015 con la quale la Regione Piemonte ha approvato il *Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2015-2019*;

la DGR n. 26-3501 del 27 febbraio 2012 con la quale la Giunta regionale ha approvato le Procedure Operative Antincendi boschivi del Piemonte;

la Convenzione Rep. N. 15 del 11 gennaio 2017, tra la Regione Piemonte ed il Corpo Volontari AIB Piemonte (di seguito Corpo AIB), con la quale il Corpo AIB:

- è individuato dalla Regione Piemonte quale Organizzazione di Volontariato rappresentativa del sistema operativo aib, per le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
- fornisce, all'interno del proprio organico, un numero adeguato di figure idonee per compiti di coordinamento del proprio personale volontario AIB nelle operazioni di prevenzione, lotta attiva e supporto alla perimetrazione delle aree percorse dal fuoco;

PREMESSO:

che l'art. 9 del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 attribuisce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco funzioni di concorso e coordinamento in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, di competenza del Corpo Forestale dello Stato fino alla data del 31/12/2016;

che l'art. 18 del decreto legislativo n. 177/2016 prevede che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco subentri al Corpo Forestale dello Stato negli ambiti funzionali delle convenzioni di collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici;

che la Regione Piemonte ritiene necessario l'apporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella lotta attiva agli incendi boschivi, nello specifico per quanto concerne la gestione

della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), prevista all'art. 7 della Legge quadro sugli incendi boschivi (legge 21 novembre 2000, n. 353), nonché la direzione delle operazioni di spegnimento aereo degli incendi boschivi, attraverso l'impiego dei mezzi statali e regionali;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte (di seguito denominata "Regione") ed il Ministero dell' Interno - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito denominato "Corpo"), per il tramite della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte (di seguito denominata Direzione Regionale VV.F.), per l'impiego dei VVF, ai fini del concorso nel sistema regionale antincendio boschivo, mediante lo svolgimento dei compiti elencati nel successivo articolo 4.

Articolo 2 – Attribuzioni funzionali dei VVF

1. Il Corpo opera nell'ambito regionale con propria struttura autonoma.
2. Nella Regione Piemonte la struttura organizzativa del Corpo è così articolata:
 - a) Direzione Regionale VV.F. del Piemonte, nel capoluogo di Regione, cui è preposto un Direttore Regionale Dirigente generale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
 - b) Comandi provinciali nei capoluoghi di Provincia, cui è preposto un Comandante Provinciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con le relative articolazioni territoriali costituite da distaccamenti permanenti e volontari.
3. Il Corpo provvederà ad adempiere a quanto previsto nella presente Convenzione nel rispetto della propria autonomia organizzativa.

Articolo 3 - Articolazione dei rapporti previsti in Convenzione

1. La presente Convenzione è disciplinata e regolata dalle leggi dello Stato italiano.
2. Eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione verranno risolte da una Commissione Paritetica appositamente costituita ai sensi dell'articolo 8.
3. Ogni eventuale difformità interpretativa in merito all'applicazione di leggi regionali sarà risolta dalla Regione.
4. Nel caso di cui si determinassero divergenze relative ai rapporti tra il Corpo e la Regione non risolvibili dalla Commissione paritetica di cui all'art. 8, la questione sarà rimessa e risolta dall'Assessore Regionale competente e dal Direttore Regionale VVF per il Piemonte.

5. Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

6. Per gli aspetti operativi, i rapporti tra i VVF e le altre componenti del Sistema antincendi boschivi regionale, sono regolati secondo i rispettivi ordinamenti interni ed in coerenza alle intese derivanti dalla presente Convenzione.

Articolo 4 – Prestazioni convenzionali dei VVF

1. Alla Direzione Regionale VV.F. per il Piemonte è affidata:

- a) la gestione della Sala Operativa Unificata Permanente (di seguito SOUP), prevista all'art. 7 della Legge quadro sugli incendi boschivi (legge 21 novembre 2000, n. 353), attraverso la Sala Operativa Regionale (SOR), che si atterrà, nell'ambito delle materie oggetto di Convenzione, alle direttive generali impartite dalla Regione;
- b) la direzione delle operazioni di spegnimento aereo degli incendi boschivi, attraverso l'impiego dei mezzi statali e regionali;
- c) il coordinamento delle operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi, fermo restando il rispetto dell'autonomia organizzativa del Corpo AIB;

2. Presso la SOUP saranno a disposizione idonee postazioni per il personale della Regione, del Corpo AIB e del Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte", attivabili in particolari periodi dell'anno, o in giorni maggiormente a rischio per la diffusione di incendi boschivi.

3. La SOUP garantirà la pronta comunicazione di tutte le notizie ed i dati relativi agli incendi boschivi in atto nella regione Piemonte, attraverso i contatti telefonici, radio e/o informatici messi a disposizione dalla Regione.

4. Alla SOUP verrà garantito l'accesso agli strumenti cartografici e previsionali utili per l'attività AIB, resi disponibili dalle strutture regionali e da quelle degli enti collegati.

5. La Direzione Regionale VV.F., partecipa alle attività del Sistema antincendi boschivi della Regione, collaborando con la Regione stessa:

- a) al regolare scambio di informazioni e di dati relativi agli incendi boschivi verificatisi nel territorio piemontese;
- b) allo scambio reciproco con il Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte", delle informazioni richieste, utili per l'espletamento delle indagini di polizia giudiziaria, volte alla individuazione dei responsabili degli incendi boschivi;
- c) alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici riguardanti gli incendi boschivi;
- d) alle iniziative di divulgazione dell'attività AIB, rivolte a tutti gli organi di comunicazione;
- e) alle attività di promozione, di sensibilizzazione e di educazione ambientale sul tema degli incendi boschivi, rivolte alla popolazione;
- f) alla custodia ed alla manutenzione del materiale, delle attrezzature e degli impianti AIB, affidati in comodato d'uso dalla Regione alla Direzione Regionale VV.F.;

- g) alla eventuale partecipazione a commissioni ed organi collegiali regionali, previsti dalle vigenti leggi in materia di incendi boschivi;
- h) ad ogni altra iniziativa, concordata tra le parti, volta a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del Sistema AIB nella regione Piemonte.

Art. 5 – Oneri a carico della Regione Piemonte

1. Nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, la Regione, per la partecipazione del Corpo al Sistema AIB regionale si impegna a versare al Ministero dell'Interno- Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso Pubblico e della Difesa Civile- un importo pari ad euro 200.000,00 (duecentomila/00) per l'anno 2017. Tale importo andrà riferito anche all'attività espletata nel 2017 in data anteriore alla stipula della presente Convenzione.

2. Il rinnovo della Convenzione ai sensi dell'articolo 9 comporterà il riconoscimento, per l'anno 2018, di un ulteriore contributo pari ad euro 200.000,00 (duecentomila/00). Le parti di comune accordo e con separato atto potranno determinare un incremento del contributo erogato dalla Regione.

2. La Regione si impegna, inoltre, alla messa a disposizione di vasche ed invasi, di pertinenza regionale, per il rifornimento idrico anche dei mezzi VVF in attività antincendi boschivi, nonché dei punti di atterraggio per aeromobili VVF ad ala rotante. Saranno altresì messi a disposizione elementi di conoscenza del territorio, delle banche dati territoriali, utili agli interventi VVF.

Art. 6 - Modalità esecutive della Convenzione

1. Le modalità esecutive della Convenzione sono concordate, ai sensi dell'articolo 1 della presente Convenzione, tra il Direttore regionale competente in materia di protezione civile della Regione Piemonte ed il Direttore Regionale VV.F. del Piemonte.

2. La collaborazione stessa si attua nell'esclusivo ambito delle competenze regionali in materia, concorrendo prioritariamente all'integrazione delle professionalità, esperienze tecniche, conoscenza del territorio presenti nelle rispettive strutture.

3. La Regione Piemonte si impegna, per la partecipazione del Corpo al sistema di AIB regionale e, in particolare, per l'impiego del personale del Corpo per le attività di cui all'articolo 4 della presente convenzione, a versare al Ministero dell'Interno nell'apposito capitolo di entrata n. 2439- capo XIV- articolo 11, presso la Tesoreria dello Stato:

- per il solo anno 2017 la somma dovuta in un'unica soluzione nel periodo compreso fra l'1 novembre ed il 30 novembre 2017.

Per gli anni successivi la Regione Piemonte procederà al versamento secondo la seguente tempistica:

- una somma a titolo di anticipazione pari almeno al 50% dell'importo complessivo delle risorse all'uopo destinate entro il 30 Giugno di ciascun anno.

- erogazione della somma rimanente a titolo di saldo nel periodo compreso fra l'1 ed il 30 Novembre di ciascun anno, previa presentazione di idonea documentazione di rendicontazione, redatta secondo le prescrizioni e le modalità indicate nei singoli specifici programmi operativi annuali, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

4. Fermi restando gli obblighi di rendicontazione ed al fine di garantire il corretto ed adeguato svolgimento delle attività AIB e dei compiti d'istituto del Corpo, le somme versate saranno impiegate per le spese relative a:

a. Personale
b. Acquisto, gestione e manutenzione di attrezzature, mezzi e materiali
c. Acquisto di beni, servizi e vettovagliamento a supporto logistico

5. Con il "prospetto di spesa" allegato alla presente Convenzione, che forma parte integrante della stessa, si procederà ad una più dettagliata previsione annuale di impiego delle risorse. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 9 rimane comunque salva la facoltà, per la Direzione Regionale VV.F. del Piemonte, di procedere ad una revisione, secondo le esigenze contingenti, del prospetto di spesa relativo all'anno 2018. In tal caso il prospetto di spesa così modificato diverrà parte integrante della presente Convenzione.

6. Le cifre indicate nella presente Convenzione e nei "prospetti di spesa" sono e saranno comunque da intendersi quali stime preventive per cui, anche a seguito di modifiche operative in corso di attuazione delle attività, potranno rendersi necessarie compensazioni economiche tra i diversi ambiti: tali modifiche saranno comunicate e concordate al momento in cui se ne evidenzia la necessità e saranno comunque rendicontate a consuntivo.

Articolo 7 - Clausola di efficacia

1. L'esecutività della presente convenzione resta subordinata al superamento dei controlli previsti dalla legge.

2. La corresponsione da parte della Regione dell'assegnazione finanziaria annuale di competenza del Corpo, di cui ai precedenti articoli 5 e 6, condiziona l'efficacia del presente atto e, pertanto, la mancata corresponsione da parte della Regione dell'assegnazione finanziaria annuale sospende l'efficacia del presente atto convenzionale, esonerando il Corpo da tutti gli obblighi da esso derivanti.

Articolo 8 - Commissione Paritetica

1. E' istituita una Commissione Paritetica per la verifica annuale dell'esatto adempimento dei compiti affidati attraverso la presente Convenzione e la composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte.

2. La Commissione è composta da quattro membri, dei quali due di nomina del Direttore Regionale VV.F. del Piemonte e due nominati dal Direttore regionale competente in materia di Protezione Civile. La Commissione può avanzare proposte di modifica ed integrazione della Convenzione, alla luce dei risultati della verifica annuale. Le decisioni della Commissione sono ratificate dal Direttore Regionale VV.F. del Piemonte e dal Direttore regionale competente.

Articolo 9 - Entrata in vigore e durata della Convenzione

La presente Convenzione, fermo restando quanto previsto all'art. 7, entra in vigore il giorno successivo alla data di stipulazione ed avrà validità fino al 31 dicembre 2017, rinnovabile per un ulteriore anno ovvero fino al 31 dicembre 2018 con un nuovo accordo tra le parti. Qualora, nel periodo di validità della presente Convenzione, dovessero entrare in vigore norme che modifichino l'ordinamento di uno dei contraenti, in modo tale da impedire l'assolvimento degli impegni stabiliti dalla Convenzione, la parte interessata potrà recedere dalla Convenzione stessa, notificando formalmente la disdetta, con preavviso non inferiore a quattro mesi.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE PIEMONTE

Il Direttore

Luigi Robino

(firmato digitalmente)

MINISTERO DELL'INTERNO

Il Prefetto

Renato Saccone

(firmato digitalmente)

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il Direttore Regionale

Cosimo Pulito

(firmato digitalmente)